

Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
Piazza S. Maria Maddalena, 1
95031 Caltagirone (CT) - Tel. 095/4711111

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 11 DEL 30.03.2023

Oggetto: Sentenza n. 417 resa in data 20.09.2022 dal Tribunale Civile di Caltagirone nel procedimento civile R.G. n. 90100110/2011 iscritto dai sig.ri PIRRACCHIO Ottavio + 1 / Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone mandatario. **Approvazione e sottoscrizione accordo transattivo.**

L'anno duemilaventitre il giorno TRENTA del mese di MARZO, presso la sede del CBSo, via Cavour 1/A CATANIA il dott. Giuseppe Spartà, nominato con D.A. n. 4/GAB Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore, dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.19, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell' 1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato ed acquisito al prot. 1015 del 15.03.2011 i sig.ri Pirracchio Ottavio e Pirracchio Salvatore hanno iscritto giudizio R.G. n. 110/2011 innanzi al Tribunale Civile di Caltagirone al fine ottenere il risarcimento di danni subiti al fondo di loro proprietà a causa della rottura della condotta idrica consortile;
- che con Sentenza n. 417 resa in data 20.09.2022 nel superiore procedimento, notificata in data 26.09.2022, acquisita in pari data al prot. n. 2955/A il Consorzio di Bonifica 7 mandatario, in accoglimento della domanda attorea, è stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 5.027,00 oltre interessi e alla refusione delle spese legali in favore di parte attrice per € 2.738,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa ed € 195,00 per spese;

VISTA la nota pec acquisita al prot. 374/A del 09.02.2023 con la quale l'avv. Francesca Barbara Ventimiglia, procuratore dei sig.ri Pirracchio, facendo seguito agli accordi intercorsi con i Dirigenti consortili, ha avanzato proposta transattiva per complessivi € 9.469,65 di cui € 6.000,00 per sorte capitale e € 3.469,65 per onorari liquidati in sentenza;

VISTA la relazione, quale parte integrante del presente atto, a firma congiunta del Dirigente dell'Area Agraria e del Dirigente dell'Area Amministrativa, acquisita al prot. N. 98/INT del 28.02.2023 con la quale la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute, è stata ritenuta vantaggiosa per l'ente;

VISTA la nota a firma congiunta del Direttore Generale e del Commissario Straordinario prot. 549/P del 06.03.2023 con la quale, conseguentemente, è stata accettata la proposta transattiva;

VISTE le note prot. 592/A del 09.03.2023 e successiva prot. 666/A del 16.03.2023 con la quale è stato trasmesso in allegato l'accordo transattivo già sottoscritto dagli attori e dal loro procuratore avv. Ventimiglia;


RITENUTO pertanto di addivenire alla chiusura in via bonaria della pendenza portata dalla Sentenza n. 417 resa in data 20.09.2022 dal Tribunale Civile di Caltagirone nel procedimento civile R.G. n. n. 90100110/2011 promosso dai sig.ri Pirracchio Ottavio e Salvatore / Consorzio di Bonifica 7 procedendo ad approvare la bozza di accordo già sottoscritto da controparte;

SENTITO il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

1. **DI PROCEDERE** alla chiusura in via transattiva della pendenza scaturente dalla Sentenza n. 417 resa in data 20.09.2022 dal Tribunale Civile di Caltagirone nel procedimento civile R.G. n. n. 110/2011 promosso dai sig.ri Pirracchio Ottavio e Salvatore / Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone mandatario, vista la relazione, quale parte integrante del presente atto, a firma congiunta del Dirigente dell'Area Agraria e del Dirigente dell'Area Amministrativa, acquisita al prot. N. 98/INT del 28.02.2023;
2. **DI APPROVARE** conseguentemente il contenuto dell'atto transattivo acquisito al prot. n. 666/A del 16.03.2023, allegato alla presente per formarne parte integrante, per un importo omnicomprensivo di € 9.469,64 (euro novemilaquattrocentosessantanove/64) con le modalità di pagamento e nei termini ivi convenuti;
3. **DI PROCEDERE** alla successiva sottoscrizione dell'atto transattivo al fine di dare formale esecuzione agli impegni ivi assunti;
4. **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti i consequenziali adempimenti.

L VICE DIRETTORE GENERALE
(dott. geol. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Giuseppe Sparta)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Agraria
(dott. ing. Sebastiano Carisi)

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(dott. ssa Angela Malandrino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 11 del 30.03.2023 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 03.04.2023 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 6 del 30/10/2017

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone

Via Giorgio Arcoleo n. 172

95041 Caltagirone (CT)

CF 82001150877

tel 0933 36000 - fax 0933 360330

web: www.consorzioBonifica7Caltagirone.it

mail: posta@consorzioBonifica7Caltagirone.it

pec: caltagirone@pec.consorzioBonificaSicilia.it

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
- mandatario senza rappresentanza -
del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
Prot n. 000098/INT del 28.02.2023

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sede

AL DIRETTORE GENERALE

Sede

OGGETTO: Causa civile iscritta al n. R.G. 901001 10/201 1 promossa da PIRRACCHIO OTTAVIO e PIRRACCHIO SALVATORE c/Consorzio Bonifica 7 Caltagirone. Relazione.

Per l'effetto della suddetta sentenza, il Tribunale di Caltagirone ha condannato il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.027,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati secondo le modalità indicate in motivazione, nonché al rimborso delle spese processuali sostenute da parte attrice liquidate in € 2.738,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge; nonché € 195,00 per spese.

In riferimento alla procedura in oggetto i sottoscritti dirigenti relazionano esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento che ha avuto origine nell'aprile 2009.

Con atto di citazione, l'attrice conveniva in giudizio il Consorzio di bonifica 7 Caltagirone - e, dopo avere premesso di essere un'azienda agricola sita in agro di Mineo C.da Castelluccio, ricadente nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone - esponeva che l'agrumeto dell'attrice, nel mese di aprile 2009 manifestava dei ristagni d'acqua causati da una rottura di una condotta idrica interrata di proprietà del Consorzio. Successivamente a maggio e giugno l'azienda riscontrava un grave ammaloramento dell'agrumeto, tanto da conferire l'incarico al dott. agronomo Cucuzza Anselmo di accertare le cause e constatare i danni alle colture. Il consulente di parte ne constataba la "sintomatologia da asfissia e marciume radicale su 100 piante di agrumi, di cui 40 piante da estirpare a causa di un danno irreversibile e 60 piante da ripristinare con idonee cure", accertando che la causa dell'ammaloramento delle piante era stato determinato dalla fuoriuscita di acqua dalla condotta idrica danneggiata di proprietà del Consorzio.

Gli attori, ritenendo l'Ente responsabile dei danni occorsi sulla porzione di agrumeto, chiedevano la condanna del Consorzio al pagamento della somma di € 7.181,44 (di cui € 2.411,00 per costi impianti, € 3.870,00 per mancato guadagno, € 600,44 per costo perizia e € 150,00 ulteriori spese sostenute), chiedendo la condanna del Consorzio al risarcimento della complessiva somma di € 7.181,44 ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Il Consorzio si era costituito in giudizio avvalendosi anche dei nominati consulenti di parte, i dipendenti consorziati, dott. Fabio Santamaria e geom. Michele Salafica, chiedendo in toto il rigetto delle domande avversarie affermando l'insussistenza del nesso causale ed evidenziando che l'evento denunciato era accaduto in un periodo di chiusura della stagione irrigua.

Nel corso del giudizio il Tribunale nominava il consulente d'ufficio, dott. agr. Maurizio Polizzi, il quale nella consulenza tecnica, a suo dire ha inequivocabilmente constatato la condizione patologica di 29 piantine di agrumi, di cui 18 da estirpare e 11 necessitanti di cure colturali straordinarie. Il Ctu del Tribunale ha dichiarato che molto probabilmente la causa dell'ammaloramento degli alberi va individuata in asfissia e marciume radicale, precisando, altresì che tale stato è compatibile con una generale pregressa condizione di forte compromissione del terreno dovuto allo sversamento di un grosso quantitativo d'acqua. Inoltre, ha rivelato il nesso causale tra l'evento lesivo (occorso tra il 5 e il 9 giugno 2009) e lo sversamento dell'acqua a causa della mancata manutenzione della condotta.

Dal suo canto il Consorzio ha ammesso, nei propri scritti difensivi, che in data 05.06.2009 si era verificato un guasto, riparato in data 09.06.2009 lungo la condotta limitrofa all'agrumeto in questione, obbligando il Consorzio di bonifica a interrompere la somministrazione d'acqua.

In definitiva, è convincimento del Giudice adito che il Consorzio avesse gli obblighi, scaturenti, e pertanto cita l'art. 8 Lr.45/95 in forza del quale, nell'ambito della cornice normativa fornita dall'art. 862 c.c., sono di competenza dei consorzi la gestione la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione. Dichiarando che il consorzio è gravato dall'onere di mantenere in perfetta efficienza le opere idrauliche demandate alla propria competenza.

Sul danneggiato grava il solo onere di dimostrare – cosa avvenuta nel caso che occupa – l'esistenza del rapporto eziologico tra il fondo del Consorzio convenuto e l'evento lesivo (ammaloramento), mentre il convenuto, nella fattispecie, non ha provato l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, deve escludersi che una tale prova liberatoria sia stata fornita dal Consorzio.

Quindi, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della responsabilità, in capo al Consorzio, per i danni subiti dal terreno di parte attrice e dalle coltivazioni ed impianti ivi esistenti.

Si osserva che sono stati prodotti in giudizio tutti gli elementi difensivi a disposizione del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone, compresa la Relazione di parte redatta dall'Area Tecnica nonché sono stati ammessi ed escussi dal Giudice anche i testi indicati dal predetto ente.

In considerazione che non possono essere prodotti in appello nuovi elementi di prova e che l'impugnazione dovrebbe necessariamente basarsi sugli elementi in possesso del Consorzio e già prodotti in giudizio, si ritiene che la proposizione di un eventuale appello – seppur possibile – avrebbe poche possibilità di accoglimento da parte del Giudice di secondo grado, esponendo il Consorzio a possibili nuovi costi determinati da una nuova condanna alle spese di giudizio.

Considerato ciò, sono state avviate delle trattative per le vie brevi per addivenire ad una transazione al fine di evitare l'instaurazione di un giudizio di appello che come sopra detto avrebbe avuto poche possibilità ad ottenere una riforma della sentenza in senso favorevole al consorzio con ulteriore possibilità di aggravio di spese.

Successivamente, la controparte, tramite pec. assunta al prot. 374/A del 09/02/2023, propone a definizione transattiva del contenzioso, quanto segue: a) Rinuncia del Consorzio ad appellare la sentenza b) A fronte di tale rinuncia, acconsente alla riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale, riducendo il totale complessivo, comprensivo di interessi e rivalutazione, all'importo di euro 6.000,00 a fronte di euro 7.245,33, importo riconosciuto dal Tribunale, mentre le spese legali liquidate in sentenza, quantificate in complessivi euro 3.469,65.

Evidenziano che detta proposta rappresenta il limite massimo del sacrificio al quale è disponibile il suo assistito e non è ulteriormente migliorabile, tenendo in considerazione, altresì, che il Tribunale ha comunque accolto parzialmente la domanda attorea, in quanto, a fronte di una

richiesta di risarcimento danni materiali quantificati in € 7.181,44, ha ridotto i danni in complessivi € 5.027,00.

Alla luce di quanto sopra esposto a parere degli Scriventi la proposta è vantaggiosa per il Consorzio e pertanto dovrebbe essere accettata, perché, a fronte della rinuncia all'impugnazione da parte del Consorzio, i signori Pirracchio acconsentono alla riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale, riducendo la somma dovuta all'importo di euro 6.000,00, per sorte capitale omniacomprendivo di ogni voce relativa al danno subito e alle spese sostenute dai Pirracchio in corso di causa a fronte di euro 7.245,33.

Il Dirigente dell'Area Agraria
(ing. Sebastiano Cassisi)



Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(dott.ssa Angela Malandrino)



ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

I sigg. **PIRRACCHIO SALVATORE** nato a Palagonia (Ct), il 26/02/1964, e ivi res. in Via Pietro Metastasio, 17, C.F.:PRRSVT64B26G253E e **PIRRACCHIO OTTAVIO** nato a Palagonia (Ct), il 21/02/1959, C.F. PRRTTV59B21G253Z e ivi res. in Via Delle Cave,45, con l'assistenza dell'avv. Francesca Ventimiglia con p.e.c. francescabarbara.ventimiglia@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

da una parte

E

Il **Consorzio di Bonifica di Caltagirone n. 7**, in persona del Commissario Straordinario e/o del legale rappresentante pro tempore, c.f. 82001150877, con sede in Caltagirone, via Giorgio Arcoleo, 172, e con p.e.c. caltagirone@pec.consozibonificasicilia.it

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- a)** Con atto di citazione notificato in data 15/03/2011 il Sig. Pirracchio Salvatore e il sig. Pirracchio Ottavio, come sopra identificati, citavano in giudizio il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, in persona del rappr. legale p.t., al fine di sentirlo condannare a corrispondere a titolo di risarcimento i danni subiti sul fondo rustico di loro proprietà a seguito degli eventi dell'aprile 2009;
- b)** Il procedimento veniva iscritto a ruolo in data 18/03/2011 al n. 110/2011 RG del Tribunale di Grammichele e successivamente passato alla competenza del Tribunale di Caltagirone al n. 90100110/2011 R.G.;
- c)** Con comparsa depositata il 22/06/2011 si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone contestando la pretesa attorea;
- d)** In data 06/06/2012 parte attrice chiedeva ammettersi la CTU richiesta;
- e)** All'esito dell'espletamento della CTU emergeva la responsabilità del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone in merito alla causazione dei danni riscontrati nell'agrumeto di parte attrice che venivano quantificati in complessivi € 5.027,00 di cui € 4.628,00 per piante da estirpare ed € 399,00 per mancata produzione e cure

colturali.

* * * * *

CONSIDERATO che il Tribunale di Caltagirone con sentenza n. 417/2022 emessa il 26.09.2022 riteneva adeguatamente dimostrati sia l'evento lesivo, sia la relazione di quest'ultimo con le infrastrutture idriche sotto la custodia del Consorzio di Bonifica n. 7 di Caltagirone, confermandone l'esclusiva responsabilità, provvedeva nel modo che segue:

"- condanna il convenuto Consorzio di Bonifica n. 7 di Caltagirone al pagamento in favore degli attori Pirracchio Salvatore e Pirracchio Ottavio, a titolo di risarcimento danni della somma complessiva di € 5.027,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;

- condanna il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 195,00 per spese e € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;

- pone definitivamente a carico del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come da separato decreto".

RITENUTO che con pec del 09.02.2023 i sigg. Pirracchio, a fronte dell'importo loro dovuto, inviavano a mezzo del proprio difensore una proposta, a tacitazione dell'intera vicenda, dell'importo totale di € 9.469,64 (EURO novemilaquattrocentosessantanove/64) di cui € 6.000,00 (EURO seimila/00) per sorte capitale, ivi inclusi gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese di ctu, ed € 3.469,64 (EURO tremilaquattrocentosessantanove/64) per spese di lite compresi accessori;

VISTA la nota pervenuta in riscontro con pec del 06.03.2023 da parte del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone con cui il Direttore Generale, dott. Giuseppe Barbagallo, ed il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Spartà, comunicavano all'avv. Francesca Ventimiglia di voler addivenire alla chiusura transattiva della vertenza col pagamento del superiore importo omnicomprensivo di interessi e spese, anche legali;

Per quanto sopra, tra le parti sottoscriventi

si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale della presente scrittura, sotto il profilo formale e sostanziale, e il loro richiamo non deve intendersi mera clausola di stile;

2. Il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, in pers. del rapp. legale p.t., conferma di accettare la proposta di cui in premessa, a completa tacitazione della causa civile portante RG n. 90100110/2011 definita con sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 417/2022, pubbl. il 26/09/2022, obbligandosi a pagare in favore degli attori, con le modalità appresso indicate, la somma complessiva di € 9.469,64 (EURO novemilaquattrocentosessantanove/64) comprensiva di interessi e spese, anche legali.

3. Il sig. Pirracchio Ottavio si impegna a ricevere e dichiara di accettare il pagamento della quota pari al 50% della somma indicata al punto 2 corrispondente a € 4.734,82 (EURO quattromilasettecentotrentaquattro/82) a mezzo bonifico bancario al seguente codice IBAN ITM030306984100000005080943 di Intesa San Paolo, ag. di Palagonia, riportando nella CAUSALE: **PIRRACCHIO OTTAVIO** PAGAMENTO 50% SALDO E STRALCIO SENT. N. 417/2022 TRIB. DI CALTAGIRONE;

4. Parimenti, il sig. Pirracchio Salvatore si impegna a ricevere e dichiara di accettare il pagamento della quota pari al 50% della somma indicata al punto 2 corrispondente a € 4.734,82 (EURO quattromilasettecentotrentaquattro/82) a mezzo bonifico bancario al seguente codice IBAN IT31D0306984100100000000681 di Intesa San Paolo, ag. di Palagonia, riportando nella CAUSALE: **PIRRACCHIO SALVATORE** PAGAMENTO 50% SALDO E STRALCIO SENT. N. 417/2022 TRIB. DI CALTAGIRONE.

5. I sigg. Pirracchio Ottavio e Salvatore dichiarano di accettare il superiore pagamento con le predette modalità a completa tacitazione dei danni subiti in conseguenza dell'evento lesivo occorso tra il 05.06.2009 ed il 09.06.2009, per come emerso in corso di causa.

6. Le parti convengono che, onde evitare l'insorgere di successive attività esecutive in ragione della superiore sentenza, detto pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione e dallo scambio della presente scrittura tramite

le sopraindicate pec.

7. Le parti danno, quindi, atto che il ritardo dei pagamenti comporterà la risoluzione definitiva della presente transazione con la riviviscenza dell'intero credito e del correlativo diritto dei sigg. Pirracchio Ottavio e Salvatore di agire in giudizio nei confronti della parte debitrice con ulteriore aggravio di spese a carico di quest'ultima.

8. Le parti con l'integrale adempimento di quanto previsto nella presente scrittura e ad avvenuto pagamento della somma di € 9.469,64 (EURO novemilaquattrocentosessantanove/64), liquidata ai germani Pirracchio a definizione di ogni pretesa in una quota pari al 50% per ciascuno, secondo i termini di cui ai punti 3 e 4 che precedono, si danno altresì reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, per alcun titolo o ragione derivante dai fatti dedotti nella causa rubricata al n. R.G. 90100110/2011 definita il 26.09.2022 con sent. n. 417/2022 del Tribunale di Caltagirone.

9. Resta inteso che resterà a carico del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone l'imposta di registro e ogni altra spesa scaturente dalla mancata osservanza del presente accordo per comportamento ad esso addebitabile.

10. Il presente accordo, una volta firmato in ogni pagina e sottoscritto in calce dalle parti e dal difensore sarà trasmesso via PEC per lo scambio di cui al punto 4.


La presente scrittura consta di n. 4 pagine.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Pirracchio Ottavio



Pirracchio Salvatore



Avv. Francesca Ventimiglia



**Per il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone
il rappresentante legale p.t.**